



Clausole statutarie di una coop sportiva dilettantistica

di **Giorgio Gentili***

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma di cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

L'art. 90, della legge n. 289/2002 ha introdotto importanti novità in materia sportiva dilettantistica. In particolare, il comma 17, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 128/2004, stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere oltre che la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile) e la forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato (ai sensi del regolamento di cui al Dpr 10 febbraio 2000, n. 361), quella di società sportiva dilettantistica di capitali senza scopo di lucro o cooperativa.

Il presente documento analizza le

caratteristiche di una cooperativa sportiva dilettantistica richiamando gli articoli di un modello di statuto sociale.

La forma societaria di una cooperativa ha delle importanti similitudini con le caratteristiche di un'associazione. Invero, nelle cooperative come nelle associazioni:

- possono entrare a far parte e uscire dalla compagine sociale rispettivamente gli aspiranti soci e gli associati, senza la previsione di una variazione statutaria. Infatti, elemento essenziale della cooperativa è la variabilità di capitale. L'articolo riportato nel box 1 evidenzia la variabilità del capitale sociale di una cooperativa. Per quanto riguarda la quota sociale, questa non può avere un importo inferiore a 25,00 euro;

1) Art. ... (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a euro ...,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dalla riserva straordinaria indivisibile;

d) da ogni altra riserva indivisibile costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

- nelle cooperative deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra i soci (vedi box 2). Tale principio si collega ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che devono essere rispettati in un'associazione.

2) Art. ... (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha come scopo lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e tecniche in relazione al tipo dell'attività svolta.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3/4/2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può aderire a organismi, enti e associazioni di rappresentanza.

È necessario precisare che, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche che devono inserire nello statuto le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, alle società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative si applicano le disposizioni del codice civile.

Uno degli elementi essenziali delle cooperative è la "mutualità" e l'esistenza dello "scambio mu-

tualistico”.

Invero, in generale le cooperative possono alternativamente o contestualmente:

- svolgere la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- avvalersi, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- avvalersi, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le cooperative sportive dilettantistiche devono appartenere, a mio parere, alle cooperative di utenza, le quali hanno l'obiettivo di fornire servizi ai soci a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato. Non è escluso lo scopo mutualistico afferente le cooperative di produzione e lavoro, le quali sono volte a permettere ai soci di poter lavorare alle migliori condizioni, anche se presumo che non debba essere il principale scopo mutualistico che si aggiunge a quello di utenza.

Come per le associazioni sportive dilettantistiche anche le società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro e le cooperative per usufruire delle agevolazioni fiscali devono inserire nell'atto costitutivo e nello statuto le seguenti clausole, previste dall'art. 4 dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72:

- la denominazione, nella quale devono essere indicate la disciplina sportiva praticata e la locuzione della forma giuridica assunta. L'articolo riportato nel box 3 illustra la possibilità, prevista dal “nuovo diritto societario”, di poter spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune, senza la necessità di modificare lo statuto;

3) Art. ... (Costituzione e denominazione)

È costituita la società cooperativa denominata “... società cooperativa sportiva dilettantistica”.

La società ha sede nel comune di ... all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

È facoltà dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

4) Art. ... (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha il seguente oggetto:

- l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- **l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del ... dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;**
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica a essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;
- l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi, ..., e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative, ..., terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;
- l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste.

La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute

nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e allo statuto e al regolamento della Federazione sportiva nazionale a cui intende affiliarsi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- nonché assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società né essere svolte nei confronti del pubblico.

In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti infruttiferi da disciplinare con apposito regolamento.

- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

5) Art. ... (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a ... e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. ... (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies del codice civile.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. L'accantonamento alla riserva legale, ai fondi mutualistici e la indivisibilità

delle riserve sono dei limiti che devono essere inseriti nello statuto sociale e dovranno essere effettivamente rispettati;

6) Art. ... (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal ... al ... di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Non è prevista la ripartizione di ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) il restante alla costituzione di riserve indivisibili.

- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- il divieto per i componenti dell'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;

7) Art. ... (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

8) Art. ... (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel

seguito ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- ai fini sportivi.

Il Consiglio nazionale del notariato, con lo Studio n. 93, ha proposto dei chiarimenti sulla disciplina delle società sportive. Si riporta di seguito una parte del presente documento, utile per definire le clausole statutarie afferenti la devoluzione del patrimonio sociale delle società sportive dilettantistiche:

«In definitiva, **appare corretto affermare che, rispetto alla previsione dell'art. 2514, comma 1, lett. d) del codice civile prevalgono le disposizioni delle leggi speciali** "ciò sia in base ai principi generali in tema di interpretazione della legge, sia in funzione della specifica disposizione dettata dall'art. 2520, comma 1 del codice civile". In buona sostanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le leggi speciali esigono un'interpretazione correttiva della norma che prevede la necessità della destinazione del patrimonio della cooperativa ai fondi mutualistici.

D'altra parte la deroga della previsione contenuta nell'art. 2514 citato, con la conseguente devoluzione "a fini sportivi" non fa venire meno, sotto il profilo sistematico, il principio della "devoluzione disinteressata" proprio delle cooperative. Pertanto l'obiettivo che intende realizzare la norma non risulta vanificato dall'interpretazione qui sostenuta che, però, supera un'interpretazione eccessivamente rigorosa fondata esclusivamente sul dato letterale desumibile dalla disposizione in commento contenuta nel codice civile. Occorre però precisare che la suddetta deroga vale nei limiti della legge speciale. Pertanto **lo statuto delle cooperative a mutualità prevalente deve obbligatoriamente prevedere la devoluzione ai fondi mutualistici nei casi diversi dal-**

lo scioglimento, e quindi per la trasformazione, fusione ecc. In caso di scioglimento, invece, come già ricordato, la previsione della cooperativa della destinazione del patrimonio a "fini sportivi" appare certamente compatibile con le disposizioni dettate dal codice civile in materia di cooperative».

In linea a quanto sopra riportato, nelle cooperative sportive dilettantistiche lo statuto deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 90 della legge n. 289/2002 che, come norma speciale, può derogare alla previsione di cui all'art. 2514 del codice civile (art. 2520 del codice civile).

9) Art. ... (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;
- b) non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fini sportivi.**

È prevista obbligatoriamente la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92, n. 59, nel caso di trasformazione, fusione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.

- l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi (art. 90, comma 18, lettera a), legge n. 289/2002).

10) Art. ... (Rinvio)

La società accetta di conformarsi incondizionatamente alle norme e alle

direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

La sopra riportata clausola statutaria riporta lo "status" di cooperativa a mutualità prevalente in quanto si presume che l'attività della società sia svolta esclusivamente o sicuramente in prevalenza "con" e/o "a favore" dei soci.

Inoltre, è probabile che vi sia un richiamo alla normativa delle "srl" piuttosto che alla disciplina delle "spa". In particolare, precisando che per costituire una società cooperativa è necessario un **numero minimo di soci pari a 9**, tale numero può essere diminuito fino a tre purché i soci siano solo persone fisiche e la società adotti le norme della srl.

11) Art. ... (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche ed enti con o senza la personalità giuridica che abbiano interesse a partecipare nell'attività svolta dalla cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

In conclusione, la redazione dello statuto sociale, oltre a essere il primo passo per l'avvio di un'attività, è uno dei momenti più importanti di un sodalizio. Invero, spesso vengono adottati degli statuti "standard" senza che tutti i soci fondatori abbiano verificato sia l'opportunità, sia la correttezza giuridica delle clausole. Per questo motivo è necessario conoscere e valutare tutte le parti di uno statuto, tanto più se per la sua successiva modifica, come nel caso di una cooperativa, è necessario l'intervento di un notaio. In questa ottica, il presente documento cerca di analizzare alcuni degli elementi caratterizzanti lo statuto sociale della cooperativa sportiva dilettantistica. Tale forma societaria risulta, a mio parere, l'alternativa più adeguata, per la costituzione di un sodalizio sportivo dilettantistico, rispetto la forma associativa. ■

*socio di "Hepta Consulenza Srl" di San Severino Marche (Mc)

Cinque per mille

IL CUD 2008 È STATO CORRETTO

Disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello Cud per la dichiarazione dei redditi 2008, compreso di riquadro per l'assegnazione del 5 per mille.

Il Cud 2008, infatti, è stato finalmente corretto dall'Agenzia delle Entrate e ora riporta a pagina 3 il riquadro del 5 per mille, comprensivo anche delle ultime disposizioni, ovvero l'ingresso tra i beneficiari delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi (cioè del Coni).